

(N. 2523)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, BOCCASSI e DI PRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1963

Corresponsione di una indennità *una tantum* ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta di legge trae origine dall'opportunità di accogliere, sia pure solo in parte, le richieste da tempo rivolte dai pensionati autoferrotranviari che furono collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830. Con tale legge, come è noto, è stata attuata la rivalutazione delle pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto mediante l'applicazione di speciali coefficienti che avrebbero dovuto compensare i pensionati collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge stessa, ai quali era stato assegnato un trattamento commisurato alla retribuzione percepita nell'ultimo anno di servizio, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme. L'applicazione di tali coefficienti, tuttavia, non ha compensato che in parte gli interessati della minore pensione assegnata in relazione alle nuove retribuzioni ottenute dalla categoria, nè ha abolito le sperequazioni che in precedenza si erano

determinate in relazione alla data di collocamento a riposo.

L'indennità proposta, quindi, ha lo scopo di assegnare agli interessati un compenso una volta tanto, in attesa che più radicali sistemazioni della materia consentano di corrispondere agli autoferrotranviari pensioni costantemente adeguate per tutti ai nuovi livelli retributivi e non solamente indirettamente legate al costo della vita, con il vigente imperfetto sistema di scala mobile.

L'onere della proposta di legge è interamente a carico del Fondo di previdenza, che al 31 ottobre 1962 presentava una situazione patrimoniale favorevole, con 14 miliardi e 177 milioni di riserve, e che ha dinanzi a sè prospettive immediate di ulteriori incrementi, in relazione ai recenti aumenti delle retribuzioni degli autoferrotranviari in servizio.

Nessun onere farà capo, nemmeno in minima parte, nè allo Stato nè ai datori di lavoro e lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Ai titolari di pensioni dirette, indirette e di reversibilità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830, è corrisposta una indenni-

tà *una tantum* pari ad un sedicesimo dell'ammontare annuo delle pensioni stesse.

Detta indennità non può, comunque, essere inferiore a lire 10.000 e sarà corrisposta con la prima rata di pensione successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'onere dell'indennità di cui al precedente articolo è ad integrale carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.